

N. R.G. 222/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO**

Sezione Lavoro

nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile sub n. 222/2021 R.G. vertente tra

**GASSER Walter**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Lanzinger e Carlo Lanzinger;

ricorrente

e

**INPS – Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raimund Bauer e Lucia Orsingher

resistente

in punto: calcolo contribuzione figurativa

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

presentate in data 3.3.2022

dal procuratore di parte ricorrente:

“*Come in atti*”;

dal procuratore di parte resistente:

“*Come in atti*”.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



1. Con ricorso depositato in data 17.05.2021 il ricorrente esponeva quanto segue.

Il ricorrente veniva assunto presso la società Doppelmayr Italia s.r.l. con sede in Lana in data 1.8.2002 e con anzianità riconosciuta decorrente dal 4.9.1989, con retribuzione fissa e costante così ripartita: “Grundlohn 1.699,07000, scatti 133,75000, Übertarif 629,09000 e prod. pr. 3,55000”, per un totale di Euro 2.465,46000 mensili.

Le voci retributive indicate corrispondono alla contrattazione collettiva di settore (CCNL per industria metalmeccanica e della installazione di impianti) la quale disciplina l’istituto degli “aumenti individuali” in connessione con i minimi tabellari, prevedendo l’ipotesi della loro assorbibilità con gli aumenti dei minimi tabellari “*salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità*”.

Il superminimo veniva parzialmente assorbito in ragione degli aumenti contrattuali collettivi di settore per gli anni consecutivi dal 2006 al 2020.

In particolare, quanto al trattamento stipendiale del ricorrente, l’importo indicato come aumento tariffario (Übertarif) veniva riconosciuto come base contrattuale fondamentale e costante sin dall’inizio del rapporto e corrisposto senza variazioni sino all’1.11.2004, allorché il ricorrente veniva distaccato, ai sensi dell’art. 31 legge 20.5.70 n. 300, presso l’associazione sindacale provinciale di Bolzano, SGB-CISL, assumendo l’incarico di Segretario del Circondario di Merano.

In conformità con la normativa sul distacco, da quella data il datore di lavoro emetteva e consegnava cedole di paga a somma zero indicanti, in via meramente figurativa, l’ammontare della retribuzione base e costante pari ad Euro 2.465,46, composta da “Grundlohn, scatti e Übertarif”, quest’ultima voce pari all’ammontare immutato di Euro 629,09.- per l’intero periodo del distacco e dunque per tutta la fase non operativa del dipendente e salvi gli assorbimenti parziali sugli aumenti tabellari.



Parte ricorrente inoltrava richiesta di accredito di contribuzione figurativa all'Inps, ottenendo accredito per contributi utili alla pensione pari a 52 settimane all'anno per un importo di Euro 30.047,03.- sino all'anno 2013, Euro 30.914,52.- per l'anno 2014, Euro 31.507,71.- per gli anni 2015-2017 e integrato con contribuzione aggiuntiva da parte della CISL-SGB ai sensi del DL. 564/96.

Tale situazione contributiva, derivante dall'integrazione dei versamenti dall'associazione sindacale, veniva osservata da parte convenuta sino ad un intervenuto atto di accertamento ispettivo operato dall'Ispettorato del lavoro il quale rendeva noto al ricorrente e all'INPS in data 2.10.2020 il seguente esito dell'accertamento: *“Convalida retribuzione 2016 e 2017 - distacco sindacale Art. 31, L.300/1970 Egregio signor Gasser, con riferimento alla domanda di accredito della contribuzione figurativa per attività sindacale, rivolta all'INPS di Bolzano e alla richiesta dell'Istituto di far convalidare dall'Ispettorato del Lavoro la retribuzione utile ai fini dell'accreditamento dei contributi previdenziali, comunico quanto segue: -la S.V. è stato assunto in data 01.08.2002 presso la ditta Doppelmayr Italia srl ed è stato distaccato per l'attività sindacale a partire dal 01.11.2004; -pertanto la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa corrisponde al livello 4 del CCNL Industria Metalmeccanica e ammonta a € 1.657,28 da gennaio a maggio 2017 e a 1.658,94 da giugno a dicembre 2017; -ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 564/1996 gli emolumenti utili ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa, condizionati da una determinata produttività o dovuti a incrementi o avanzamenti indipendenti dalla sola maturazione di servizio. Pertanto si esclude il superminimo individuale; -per quanto riguarda l'anzianità di servizio la S.V. ha maturato 5 scatti biennali ammontanti a € 26,75 cadauno, per cui l'importo totale mensile ammonta a € 133,75; -non risultano depositati presso gli uffici del lavoro della provincia accordi integrativi*



*provinciali legati al CCNL Industria Metalmeccanica sopracitato, né contratti collettivi aziendali che prevedano emolumenti non legati alla produttività;*

*-conclusivamente comunico che l'imponibile per l'accredito dei contributi figurativi ammonta per il periodo da gennaio a dicembre 2017 a complessivamente € 23.296,67 composto dal minimo retributivo mensile di € 1 65728 per 5 mensilità, di € 1.658,94 per 7 mensilità, dagli scatti di anzianità di € 133,75 per tredici mensilità e dalla tredicesima mensilità di € 1.792,69;”-*

Seguiva comunicazione INPS di data 12.11.2020 del seguente contenuto: *“Alla luce della comunicazione giunta dall'Ispettorato del Lavoro a seguito di richiesta convalida prospetto retributivo, si è provveduto ad accreditare quanto convalidato per l'anno 2017 ed a porre modifiche sulle retribuzioni non spettanti nel termine retroattivo di anni 5, come previsto dalla normativa. In allegato il nuovo estratto contributivo aggiornato”.*

A seguito della rettifica dell'estratto contro assicurativo, la posizione di Gasser veniva così decurtata di circa Euro 57.293,34.- per gli anni dal 2012 al 2018 salvo ulteriori riduzioni sulle annualità successive, in ragione del mancato riconoscimento dell'intera fase contributiva, come attestata da cedole di paga resi dalla Doppelmayr Italia

In data 25.3.2021 il ricorrente proponeva istanza a mezzo di legale per correzione di quanto ritenuto dall'Istituto, non ricevendo risposta positiva per la ragione che *“gli accrediti vengono effettuati su base di convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro”.*

Parte ricorrente, in definitiva, agiva sulla base della considerazione che il lavoratore avrebbe sempre percepito una retribuzione composta da importi asseritamente erogati con carattere di continuità ed abitudine (ivi compresa la citata *Uebertarif*), non essendo collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa né condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro.



Il parere espresso dall'Ispettorato del Lavoro di Bolzano, parere sul quale si basava la conclusione di INPS, si fonderebbe dunque su un presupposto manifestamente errato.

Parte ricorrente, pertanto, così concludeva in via principale:

*“Ogni contraria domanda ed eccezione respinta, previa applicazione dell'art. 36 della Cost. It., e previa eventuale riapertura della fase istruttoria con ammissione delle prove offerte dal deducente, accertarsi e dichiararsi, a modifica dei provvedimenti di revisione dell'accredito della contribuzione figurativa emessi in data 12.11.2020 dall'INPS di Bolzano per gli anni dal 2012 al 2018, il diritto del ricorrente all'accredito della contribuzione figurativa nel detto periodo nella misura derivante dal valore retributivo corrispondente a quanto annualmente trasmesso dall'associazione sindacale SGB/CISL e segnatamente sulla scorta delle retribuzioni, indicate in narrativa e documentate in atti, che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato come da CCNL Industria Metallmeccanica e trattamento di miglior favore applicato da parte datoriale e dunque in relazione a quanto erogato al ricorrente a titolo di lordo previdenziale pari a - Euro 30.047,03.- per l'anno 2012; - Euro 30.380,74.- per l'anno 2013; - Euro 30.914,52.- per l'anno 2014; - Euro 31.507,71.- per l'anno 2015; - Euro 31.507,71.- per l'anno 2016; - Euro 31.520,99.- per l'anno 2017; - Euro 31.648,73.- per l'anno 2018; Per l'effetto, condannarsi il convenuto Istituto alla rideterminazione della contribuzione figurativa del ricorrente per il tempo dal 2012 al 2018 e successivi per il periodo di causa, utilizzando i valori retributivi di riferimento di cui sopra.*

*In via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi corretta la revisione della contribuzione figurativa per gli anni dal 2012 al 2018 ed oltre effettuata dall'INPS, disporsi la rimessione in termini del ricorrente e, per esso, dell'associazione sindacale di appartenenza, al fine di effettuare il versamento della contribuzione aggiuntiva, per il periodo dal 2012 al 2018, e successivamente determinata dalla differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale al lavoratore siccome collocato in aspettativa ex art. 31*



*L. 300/70 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, legge 155/81. Spese di causa interamente rifuse”.*

Si costituiva in giudizio INPS, la quale, contestando in motivi del ricorso, eccepiva in primo luogo la carenza di interesse ad agire relativamente agli anni 2012 – 2018, dal momento che **CISL avrebbe versato per il ricorrente, a norma dell'art. 4, comma 4, del regolamento interno dei dirigenti CISL, la contribuzione aggiuntiva ex L. 564/1996.**

Ancora nel merito, confermava la propria tesi, fondata sulla considerazione che relativamente ai lavoratori collocati in aspettativa la retribuzione utile ai fini del calcolo dei contributi non comprende quelle voci legate alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionate ad una determinata produttività o risultati di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, non essendo, in tesi l'elemento denominato *Uebertarif/superminimo individuale*, riconoscibile ai fini del calcolo dei contributi figurativi.

All'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la lettura del dispositivo, con termine per note.

All'udienza del 3.3.2021 veniva data lettura del dispositivo di sentenza.

**2. In fatto le circostanze salienti sono sostanzialmente pacifiche.**

Ed infatti non è contestato che il ricorrente veniva assunto presso la società Doppelmayr Italia s.r.l. e con anzianità riconosciuta decorrente dal 4.9.1989, con retribuzione fissa e costante così ripartita: “*Grundlohn 1.699,07000, scatti 133,75000, Übertarif 629,09000 e prod. pr. 3,55000*”, per un totale di Euro 2.465,46000 mensili, retribuzione la cui composizione e la natura delle cui componenti costituisce il nocciolo della questione sottoposta allo scrutinio di questo Giudice.

A prescindere dagli approdi in punto natura delle componenti della retribuzione *de qua*, su cui di seguito si dirà, è pacifico che la componente retributiva denominata *Übertarif* veniva



percepita anche in caso di assenza del ricorrente stesso (non era legata dunque all'effettiva presenza in servizio).

È pure pacifico che la SGB/CISL ha sempre versato all'INPS i contributi del ricorrente calcolati sulla base della predetta retribuzione, globalmente intesa.

Inoltre, non è contestato che il ricorrente veniva distaccato, ai sensi dell'art. 31 legge 20.5.70 n. 300, presso l'associazione sindacale provinciale di Bolzano, SGB-CISL, assumendo l'incarico di Segretario del Circondario di Merano.

Conseguentemente il datore di lavoro emetteva e consegnava cedole di paga a somma zero indicanti, figurativamente, l'ammontare della retribuzione base e costante pari ad Euro 2.465,46, composta appunto dagli elementi denominati "*Grundlohn, scatti e Übertarif*", (l'ultima voce per Euro 629,09 per l'intero periodo del distacco e salvi gli assorbimenti parziali sugli aumenti tabellari *medio tempore* intervenuti).

Parte ricorrente inoltrava richiesta di accredito di contribuzione figurativa all'Inps, ottenendo accredito per contributi utili alla pensione pari a 52 settimane all'anno per un importo di Euro 30.047,03.- sino all'anno 2013, Euro 30.914,52.- per l'anno 2014, Euro 31.507,71.- per gli anni 2015-2017 e integrato con contribuzione aggiuntiva da parte della CISL-SGB ai sensi del DL. 564/96.

E' poi documentalmente provato che l'INPS di Bolzano, fino alla revisione di cui sopra, riconosceva l'accredito figurativo, utilizzando in effetti come valore retributivo di riferimento quello comunicato annualmente e fondato, dunque, sulle componenti della retribuzione cui prima si accennava.

Infine, INPS, in seguito all'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro di cui sopra, effettuava una nuova determinazione dell'accredito figurativo, modificando il valore retributivo di riferimento, come da estratto conto previdenziale emesso in data 17.11.2020 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).



3. Per i lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali (anche provinciali) l'art. 31 L. n.

300/1979 prevede che essi possano essere collocati in aspettativa, con periodo che tuttavia, ai sensi del terzo comma della stessa disposizione, deve essere considerato utile ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione.

Ciò premesso, l'art. 3, comma 4, d. lgs. 564/1996 prevede che *“le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio”*.

Il successivo comma V, poi, prevede la possibilità di versare una *contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della [...] legge n. 155 del 1981, facoltà che può essere esercitata dalla organizzazione sindacali.*

A tal proposito va sin da subito chiarito che l'organizzazione sindacale, relativamente al ricorrente, si avvaleva di questa facoltà, provvedendo a versare tale contribuzione aggiuntiva relativamente agli anni dal 2012 al 2018, circostanza questa allegata da INPS (vedasi pag. 3, paragrafo 4 della memoria difensiva di data 11.9.2021) e non contestata da parte ricorrente.

Nocciolo della questione è, sostanzialmente, se la componente stipendiale del ricorrente denominata *Uebertarif* (superminimo) ricada o meno delle esclusioni di cui al citato l'art. 3, comma 4, d. lgs. 564/1996.





Analizzando il caso di specie si ha che il Gasser, in effetti, ha sempre percepito una retribuzione fissa, composta, per quello che in questa sede interessa, anche dal predetto superminimo (*Uebertarif*).

Tuttavia, pur non essendo tale elemento collegato all'effettiva presenza in servizio o alla effettiva produttività del lavoratore, il cennato superminimo altro non è se non una **pattuizione individuale** prevista nel contratto di lavoro concluso tra il lavoratore Gasser e Doppelmayr Italia s.r.l., non comportando, a ben vedere, la previsione in CCNL della assorbibilità o meno degli aumenti individuali che essi debbano essere qualificati come elementi retributivi previsti dal C.C.N.L.

A tal proposito merita di essere richiamata la statuizione di Cassazione civile sez. lav., 06/04/2020, n. 7698, secondo cui *“in tema di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, la base di calcolo della contribuzione figurativa da prendere in esame a fini pensionistici è costituita dalla retribuzione prevista dal c.c.n.l. per qualifica ed anzianità di servizio del lavoratore, con esclusione degli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, come si evince dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 564 del 1996, che, attraverso il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva, esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa gli usi aziendali, **nonché eventuali pattuizioni individuali**, avuto riguardo, da un lato, alle esigenze di uniformità e prevedibilità cui risponde la tutela dell'attività sindacale, posta a carico della collettività, e, dall'altro, alla natura indisponibile della materia previdenziale. (Nella specie, è stato ritenuto insussistente il diritto all'inclusione nella retribuzione figurativa del premio di produzione e di altri incentivi correlati allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, nonostante gli emolumenti in questione fossero stati riconosciuti per prassi aziendale alla generalità dei dipendenti, a prescindere dalla loro presenza in servizio)”*.



Trattandosi pertanto di pattuizione individuale, tale elemento retributivo deve escludersi dalla base di calcolo della contribuzione figurativa *de qua* (sul punto vedasi ancora Cass. civ. 7698/2020: *“Occorre dunque individuare quali siano le retribuzioni figurative da prendere in esame in relazione a tale periodo ai fini pensionistici.*

*La L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, comma 8, individua le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione ai suddetti lavoratori e, in difformità rispetto alla disciplina generale che ha riguardo alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi di contribuzione figurativa o nell'anno di decorrenza della pensione prevede che esse "sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche".*

*Il D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 3, ha poi ulteriormente precisato al comma 4, che "Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8, comma 8, sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro nè incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio".*

***Dalla normativa riportata si evince che le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa, che vanno adeguate in relazione alla dinamica***



*salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Gli emolumenti e gli incrementi retributivi da accreditare inoltre sono unicamente quelli collegati dalla suddetta contrattazione collettiva alla qualifica e alla maturazione dell'anzianità di servizio: restano pertanto esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa.*

*Il chiaro riferimento al contratto collettivo (che a mente dell'art. 8 cit., comma 8, non rileva solo per i partiti politici e le organizzazioni sindacali che abbiano una propria regolamentazione interna o contrattuale) esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa a fini pensionistici gli usi aziendali, nonché **eventuali pattuizioni individuali**. La normativa individua infatti una perimetrazione della tutela dell'attività sindacale prevista a carico della collettività dettata da esigenze di uniformità e prevedibilità, il che del resto è coerente con la natura dell'intervento pubblico e con la natura indisponibile della materia previdenziale.”).*

4. Un tanto affermato, la domanda, spiccata in via subordinata da parte ricorrente, è da dichiararsi inammissibile, poiché legittimata attiva sarebbe, al più, l'organizzazione sindacale (chiaro è in tal senso il disposto di cui all'art. 3, comma 5, d. lgs. 564/2996 (“**A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981.**”).

*La facoltà può essere esercitata **dalla organizzazione sindacale**, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore [...]*”).



Inoltre, assorbente il profilo appena rilevato, va pure, *incidenter tantum*, rilevato che l'istituto della rimessione in termini, presupponente un errore non imputabile a carico dell'istante (nella specie il ricorrente) non parrebbe correttamente invocato, dal momento che l'errore determinante la decadenza, nel caso *de quo*, si risolve, in sostanza, in un caso di ignoranza di legge, in quanto tale non scusata.

5. Le spese seguono la soccombenza. Di conseguenza la parte ricorrente dovrà rifondere alla resistente INPS le spese del presente giudizio.

Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.

Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia.

Nel caso in esame deve trovare applicazione lo scaglione, relativo alle cause in materia previdenziale, relativo ai processi di valore indeterminabile, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi tenere presente l'assenza di fase istruttoria.

### **P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa 222/2021 R.G. promossa da Gasser Walter contro INPS – Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, ogni avversa eccezione e domanda reietta, così provvede:

- 1. rigetta** la domanda svolta in via principale da parte ricorrente;
- 2. dichiara** l'inammissibilità della domanda svolta in via subordinata da parte ricorrente;



**3. condanna** parte ricorrente a rifondere alla resistente INPS le spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.134,00 per compenso di avvocato, oltre a 15% rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.

Così deciso in Bolzano, con dispositivo letto all'udienza del 3.3.2022

Il Giudice

(dott. Giulio Scaramuzzino)

